

10924.

FEDERAZIONE NAZIONALE AGENTI DI CAMBIO

(SEZIONE DELLA CORPORAZIONE SINDACALE DEL COMMERCIO)

Sede Centrale: ROMA - Piazza di Pietra - Palazzo della Borsa

Sezioni: FIRENZE - GENOVA - MILANO - NAPOLI - ROMA - TORINO - TRIESTE

IN MERITO ALLA RIFORMA LEGISLATIVA DELLE BORSE

—
Roma, Luglio 1923.
—

ROMA
TIPOGRAFIA DITTA G. OLIVIERI
—
1923



10924.

Federazione Nazionale Agenti di Cambio

(Sezione della Corporazione Sindacale del Commercio)

Sede Centrale: ROMA - Piazza di Pietra - Palazzo della Borsa

Sezioni: FIRENZE - GENOVA - MILANO - NAPOLI - ROMA - TORINO - TRIESTE



IN MERITO ALLA RIFORMA LEGISLATIVA DELLE BORSE

Roma, Luglio 1923.

A S. E. il Ministro dell'Industria e Commercio

A S. E. il Ministro del Tesoro

ROMA

In prossimità della scadenza dei termini previsti per la transitoria ammissione di Banche e Banchieri ad operare alle grida negli appositi recinti presso le Borse Italiane, questa Federazione Nazionale ritiene doveroso rappresentare alle Eccellenze Vostre alcune proprie conclusioni, che riassumano la dibattuta questione e che contengano - ragionevolmente e motivatamente - talune proposte di ritocchi che alla legge 1913 sono ritenuti opportuni, senza intaccare i concetti fondamentali della legge stessa, e di eventuali aggiunte per avvantaggiare l'organizzazione tecnica dei mercati borsistici.

Non ci dilunghiamo in una storia retrospettiva dell'argomento poichè i vari memoriali nostri e dell'Associazione Bancaria, le relazioni e decisioni di Camere di Commercio e della loro Unione, nonchè interessanti polemiche per la pubblica stampa, sono certo note alle E. V.

Ci limitiamo quindi a riassumere le ultime contingenze relative alla questione dell'art. 64, aggiungendovi poche altre considerazioni di carattere generale sui mercati dei valori.

Il fatto è nell'essenza dell'art. 64 citato: esso ha con esplicita chiarezza stabilito in via del tutto eccezionale e transitoria l'ammissione a negoziare alle grida di alcune ditte bancarie per cinque anni rinnovati per altri cinque, e scadenti il 13 luglio 1923: ciò con l'unico e ben determinato scopo di consentire gradualmente e senza scosse il passaggio dall'irregolare sistema delle banche alle grida, vigente prima del 1913, al sistema regolato e disciplinato, delle grida ai soli Agenti di Cambio, che il legislatore ha dimostrato di volere per la migliore organizzazione dei mercati dei valori nell'interesse generale: (tutta la documentazione legislativa dell'epoca, ed anche la precedente, dimostrano con inconfutabile prova l'assoluta verità di queste affermazioni).

Ora le poche Banche - meno di quaranta ed in tre sole delle sette Borse - godenti dal 1913 il **privilegio** loro concesso dall'art. 64 citato, difendono naturalmente con ogni sforzo tale privilegio e lo vorrebbero continuato per sempre. Ed allo scopo di poter far sostenere questa tesi di interesse soltanto personale da una organizzazione collettiva come l'Associazione Bancaria Italiana, hanno pensato di solleticare il desiderio e l'interesse di molte e molte

altre Banche associate, chiedendone l'ammissione alle grida, tendendo in pari tempo così a quel **mercato libero** di Borsa che la Legge del 1913 ha voluto appunto impedire perchè pregiudizievole all'economia nazionale italiana.

Per appoggiare con apparenza di ragioni "il fatto", le poche Banche interessate hanno trascinato l'Associazione Bancaria ad argomentazioni errate anche dal punto di vista giuridico, affermando pregiudizialmente che la legge 20 marzo 1913 ha fallito il suo scopo.

La nostra Federazione non ha mai presentato al Governo un progetto **di riforma** delle Borse: il progetto federale 7 e 8 dicembre 1921 - l'unico - contiene molto semplici e modeste domande **di ritocchi** a qualche disposizione che la pratica ha dimostrato conveniente di mutare, **specie circa la mediazione**: ma nulla di radicale si contiene come riforma in tale progetto. La Federazione non fece nemmeno cenno alla questione dell'art. 64, sapendo che vi provvedeva **automaticamente** la legge vigente, che sancisce l'uscita delle Banche dalle grida col 13 luglio 1923.

La legge 1913 poi fu sempre perfettamente rispettata ed applicata dagli Agenti di Cambio: mai essi hanno contravvenuto all'art. 24 della legge 1913, compiendo atti di commercio in materia di Borsa. Nessuno può contestare l'applicazione delle vigenti norme generali di diritto quando non siano contrarie ad altre disposizioni di leggi speciali: ora la più nota dottrina e la più autorevole giurisprudenza **danno torto** a chi afferma che gli Agenti di Cambio, i quali tacciono il nome del cliente a sensi dell'art. 31 Codice di Commercio, esercitano il commercio in nome e per conto proprio; questo articolo infatti non conferisce

agli Agenti di Cambio la facoltà di operare per proprio conto, ma permette loro di operare **in nome proprio** per conto sempre del cliente. Per il che l'art. 24 della legge 20 marzo 1913 fu ed è in perfetta ed armonica coesistenza con l'articolo 31 Codice di Commercio.

Nè deve dimenticarsi che mai potrà venir meno l'applicazione del citato art. 31, che - tra altro - il recente progetto Vivante del nuovo Codice di Commercio vuole anche più chiaramente esplicito nel senso che il mediatore rimane tale anche se tace il nome delle contropartite, senza perciò assumere affatto la qualità di commissionario. E se in Borsa questa è la consuetudine - voluta e portata dalle stesse Banche, le quali non vogliono farsi conoscere a vicenda ed insistono quindi nel far tacere il proprio nome agli Agenti di Cambio per loro operanti - non significa che alla Borsa non possa e non debba applicarsi la norma che vale per tutti gli altri mercati, e che ha potuto urtare interessi di concorrenti, ma certo non potrà essere cancellata dal legislatore imparziale con serietà di dottrina e di pratiche motivazioni.

Siamo ben lieti che queste nostre affermazioni trovino oggi pieno riscontro nelle relazioni approvate dai Consigli delle Camere di Commercio di Genova e di Torino il 17 maggio ed il 2 giugno, in merito alla riforma delle Borse.

Non veritiera e del tutto gratuita è l'affermazione di **monopoli ingiustificati e pericolosi** che vogliono gli Agenti di Cambio, intendendo a loro riservata la contrattazione alle grida nelle Borse; nessuno può ritenere ingiustificato il chiedere la semplice applicazione della legge quale è tutt'ora vigente;

ed è la legge all'art. 17 ed allo stesso art. 64, che stabilisce l'esclusività delle grida agli Agenti di Cambio.

Circa poi il pericolo di tale esclusività, si chiede se non sia assai più pericolosa una libertà incontrollata (poichè a questo tendono in definitiva le Banche malgrado ogni apparenza diversa), in confronto di un mercato **disciplinato** - non monopolizzato - attraverso l'esercizio dei soli professionisti patentati responsabili individualmente, moralmente e materialmente, quali gli Agenti di Cambio.

A proposito della limitazione del Ruolo degli Agenti di Cambio, la nostra Federazione, che aveva in un primo tempo avanzato tale richiesta, non vi insistette oltre, avendo il Ministero - e specialmente l'attuale - fatto comprendere che per criteri di libertà di esercizio professionale, non si poteva e non si doveva limitare o chiudere un ruolo di professionisti: altrettanto infatti hanno sostenuto tutte le Camere di Commercio aventi sedi di Borsa, e la Federazione fu ben lieta di secondare tali criteri, convinta che la migliore e più logica limitazione nelle iscrizioni di Agenti di Cambio a ruolo - allo scopo che era stato il **movente** della proposta di ruolo chiuso, e cioè quello di **epurare ed innalzare la classe ammettendovi nuovi elementi degnissimi e non altri** - sarebbe stata raggiunta collo stabilire serissime e severe norme circa le *qualità* ed i *meriti* per l'ammissione, come risulta dalle allegate proposte concernenti l'art. 22 della legge 20 marzo 1913 n. 272.

Non è inutile ricordare poi che la stessa Associazione Bancaria in una sua memoria del novembre 1922 ha parole roventi contro il ruolo chiuso per gli Agenti

di Cambio, nè si comprende perchè ora abbia mutato parere.

La nostra Federazione insiste invece nel proporre disposizioni rigidissime per la iscrizione a Ruolo, in modo che questo sia aperto soltanto a chi **dimostri** di essere degno di assumere e svolgere la **delicata ed importante funzione** di Agente di Cambio.

Si aggiunga a tale proposito che essendo la proporzionale delle Banche ammesse al Recinto (secondo le proposte dell'Associazione Bancaria) in relazione al numero degli Agenti di Cambio, questi ultimi si troverebbero in condizione di inferiorità sulle Banche col Ruolo chiuso: infatti mentre, morto un Agente di Cambio, nessuno lo può sostituire, perchè tale professione è del tutto personale, le Banche continuerebbero ad accedere alle grida *in perpetuo*, sia perchè le persone giuridiche non muoiono fatalmente, sia perchè possono trasformarsi e mantenere così *in perpetuo* il loro **privilegio**, che per gli Agenti di Cambio è invece un **diritto** ed un **dovere** per compiere il loro esercizio professionale. Una prova di quanto sopra affermato è data dal favore riservato alle ultime domande di iscrizione al Ruolo degli Agenti di Cambio, affluenti in numero rilevantissimo, dalle Camere di Commercio e dalle Deputazioni di Borsa, composte in maggioranza di Banchieri o di loro amici, allo scopo di accrescere così il punto di riferimento della "proporzione" di Banche alle grida.

Allo scopo di fare accettare alla nostra Federazione le loro proposte, che intaccano le basi della legge 1913, le Banche hanno fatto capire che non avrebbero mancato di premere presso il Governo e le Autorità competenti perchè venissero applicate restrizioni, ispezioni e controlli di ogni genere contro

gli Agenti di Cambio: ciò non ci ha distolti dalla nostra serena e precisa linea di condotta, convinti che gli Agenti di Cambio non si sono mai sottratti ad alcuno dei loro doveri, ma hanno anzi dimostrato in ogni contingenza di rispondere a tutti gli appelli fatti alla loro italianità, contribuendo largamente in tutte le occasioni al bene della Nazione, e talvolta con ingenti sacrifici personali.

Che se alcuni Agenti di Cambio si trovassero a temere di provvidenze che vogliano rendere alla nostra professione quella serietà e quel prestigio che la Federazione vuole, quegli Agenti di Cambio se ne andranno: ma se ci sono colleghi in tali condizioni, essi costituiscono certamente **una molto esigua minoranza**, della quale la Federazione non può e non deve curarsi, poichè essa deve preoccuparsi soltanto dell'interesse della classe, e cioè della grande maggioranza dei colleghi di tutte le piazze, interesse che la fortunata sorte ed il senso di sincera italianità degli Agenti di Cambio vogliono segnato sulla stessa linea parallela agli interessi supremi della Nazione.

Per tali principii anzi la nostra Federazione sostenne sempre che le Borse devono essere sotto il controllo dello Stato, sia pure lasciando la necessaria e sufficiente agilità di movimento al mercato, e che questo controllo lo Stato può con sicura efficacia esercitare a mezzo degli Agenti di Cambio. D'altra parte, e per dare una maggiore e più precisa sicurezza alle grida, la Federazione ha ritenuto e ritiene opportuna la **presenza** alle grida degli Istituti di emissione e dei maggiori Istituti di Credito ordinario preventivamente designati dal Governo, perchè tali Istituti per la loro natura, per l'ampiezza del loro capitale e per il col-

legamento che presentano in tutti i rami della finanza e dell'economia nazionale ed internazionale, hanno il diritto e il dovere, nell'interesse pubblico delle industrie, dei commerci e dell'agricoltura, di assistere da vicino il mercato.

Allo scopo inoltre di non colpire troppo aspramente le ditte bancarie minori attualmente godenti del privilegio loro consentito dall'art. 64 della legge 1913 (per quanto da dieci anni vi siano preparate), la Federazione riterrebbe conveniente che fosse consentito ad un loro rappresentante legale di divenire senz'altro Agente di Cambio, anche se tale persona non ha tutti i requisiti voluti dalla legge: in tal modo il passaggio dal sistema irregolare anteriore al 1913, temperato dal periodo decennale transitorio dell'art. 64, troverebbe la sua più equa soluzione, nell'ambito preciso e voluto della stessa legge 1913.

La Federazione infine, perfettamente conscia sia dei prevalenti interessi nazionali sia di quelli delle Banche, sostiene e sostiene la necessità di disciplinare il commercio dei cambi in Borsa che attualmente, per una errata interpretazione estensiva del R. Decreto 10 Giugno 1921 n. 737 da parte di molte Camere di Commercio, è lasciato in condizioni di *sfrenata libertà*, con incalcolabile danno per il Paese. Conseguentemente si riterrebbe opportuno istituire nelle Borse uno speciale recinto — già presso qualcuna esistente — per la contrattazione ufficiale dei cambi, con la ammissione a tali recinti — oltre gli Agenti di Cambio — delle Banche e dei Banchieri italiani *debitamente autorizzati dal Governo*: sarebbe così conciliato il concetto fondamentale della legge 1913, che include i cambi tra i valori da trattarsi ufficialmente in Borsa, ed il criterio pratico voluto dalla

consuetudine mercantile non solo, ma anche dalle necessità causali e conseguenti nel commercio delle divise e delle valute per la politica finanziaria.

D'altra parte si ritiene che le stesse ditte bancarie migliori e più serie debbano condividere il nostro pensiero, che la trattazione dei cambi non sia **soverchiamente** libera, specialmente per la estrema delicatezza che in tale commercio presenta il nome della contropartita.

Con vivo compiacimento la nostra Federazione Nazionale ha avuto l'onore di vedere accolti i concetti da essa sempre sostenuti — sia per la questione delle grida riservate agli Agenti di Cambio, sia per la disciplina dei cambi in Borsa — da due delle più importanti Camere di Commercio d'Italia, come quella di Torino, tutt'ora presieduta dall'Eccellenza Vostra, On. Ministro dell'Industria e Commercio, e da quella di Genova, fervido centro di operosissima attività industriale e commerciale: per la specifica questione dei cambi, la nostra tesi trova il più lusinghiero appoggio presso lo stesso Ministero dell'Industria e Commercio, alla Direzione Generale del Credito, nei risultati di una recente ispezione compiuta presso una Borsa del Regno da un alto e competente funzionario.

Non solo, ma la stessa Deputazione della Borsa di Roma e la Direzione Generale del nostro massimo Istituto di emissione, la Banca d'Italia, hanno ripetutamente manifestato opinione conforme ai principii sostenuti da questa nostra Federazione nazionale, nel senso cioè del controllo delle Borse con le grida riservate agli Agenti di Cambio e con una rigida disciplina per i cambi: e fu grande nostro conforto il sapere che i voti più spontaneamente favorevoli alla nostra tesi furono nella Deputazione di Borsa della

Capitale dati dal rappresentante del Tesoro e dai rappresentanti degli Istituti di Emissione.

Ci sia consentito di chiudere questi appunti che precedono il breve testo dei ritocchi proposti dalla Federazione Nazionale degli Agenti di Cambio alla legge 20 marzo 1913 n. 272, col richiamo dell' autorevole ed energica parola di Vostra Eccellenza, Onor. Ministro del Tesoro, che volle accennare nel discorso di Milano del 13 maggio, alla necessità di liberare la vita economica della Nazione per quanto riguarda anche i suoi organismi del credito "da quel certo spirito puramente speculativo che costituisce ancora un residuo dell'economia postbellica, derivante dalle passate possibilità di guadagni non adeguati alle fatiche dell'opera, dalla sensibilità dei prezzi troppo facilmente manovrabili da gente avida e senza scrupoli, dalla degenerazione delle forze economiche spostate dai proficui campi della produzione e dei commerci, verso le pieghe della finanza dello Stato o verso il gioco delle combinazioni infeconde e perturbatrici".

Ora appunto di tali combinazioni infeconde e perturbatrici fu vittima la classe degli Agenti di Cambio, la quale dimostrò sempre alto senso di onore, di dovere e di solidarietà, affrontando - e ne è ancora recente il ricordo - e sostenendo solidalmente ingenti sacrifici conseguenti ed ineresciosi gravissimi disguidi di enti bancari, ultimo dei quali il dissesto Banca Sconto, per cui gli Agenti di Cambio stanno tutt'ora pagando di persona in proprio i quaranta milioni che tale dissesto loro costò.

La nostra Federazione Nazionale, fiera di tutte queste constatazioni di fatto, non chiede che di recare con fedeltà il proprio contributo di devozione, di di-

sciplina e di pratica competenza all'autorità ed al prestigio dello Stato, oggi finalmente risorti, ispirando la propria opera ed il proprio pensiero alla più elevata comprensione degli interessi del Paese.

È perciò, nel sottoporre queste nostre conclusioni alla Eccellenze Vostre, Onor. Ministri dell'Industria e del Tesoro, abbiamo la coscienza del dovere compiuto attraverso il ponderato esame dei fatti e l'elaborato studio delle leggi: ed abbiamo così la conseguente fiducia che il Governo vorrà compiacersi di riserbare alle nostre proposte favorevole accoglimento.

Col più deferente ossequio.

IL PRESIDENTE

RENATO SACERDOTI

I VICE-PRESIDENTI

GUIDO GENTILOMO (*Firenze*)

CESARE RIVA (*Genova*)

ETTORE GELPI (*Milano*)

PAOLO DE LUCIA (*Napoli*)

GIACOMO ZEITUN (*Roma*)

GIUSEPPE BENSO (*Torino*)

RUGGERO RODRIGUES (*Trieste*)

Il Direttore Generale

MARIO ANGIOLINI

Modificazioni proposte alla vigente legislazione sulle Borse

Requisiti per la nomina ad Agente di Cambio

Si propone che l'art. 22 della legge 20 marzo 1913 n. 272 sia coordinato in modo che, oltre ai requisiti di rito, per essere nominati Agenti di Cambio occorra:

un certificato di tirocinio pratico compiuto **per un quinquennio** presso un Agente di Cambio *oppure per un biennio* presso un Agente di Cambio, e — quale addetto allo speciale ramo di Borsa — **per un triennio** presso una Banca che opera in Borsa.

L'ultimo capoverso dell'art. 22 dovrebbe sostituirsi col seguente:
“La Camera di Commercio può dispensare dalla prova di idoneità coloro che avendo esercitato onorevolmente la professione di Agente di Cambio per cinque anni consecutivi, intendano riprenderne l'esercizio, e coloro che fossero stati procuratori di Agenti di Cambio al 13 luglio 1913 ed abbiano continuato ad esserlo fino ad oggi.”

L'aumento e l'estensione del tirocinio pratico si rendono oltremodo necessari per consentire all'Agente di Cambio quel grado di coltura pratica che è indispensabile perchè possa con la dovuta intelligenza adempiere ai doveri professionali.

Non si ritiene di mantenere integralmente la disposizione dell'ultimo capoverso dell'art. 22 che fu posta nella legge del 1913 con carattere di disposizione transitoria, che ora non ha più ragione di essere, specie con le proposte federali che riguardano la sostituzione dell'art. 64.

Tuttavia sembra logico che possano ottenere l'esonero dalla prova di idoneità gli ex Agenti di Cambio e quei loro procuratori che sono ancor oggi tali e che lo erano alla data di applicazione della legge 1913.

Norme per la sostituzione dell'art. 64

Alla scadenza dei termini previsti dall'art. 64 della legge 20 marzo 1913 n. 272, alle Ditte Bancarie di cui al citato articolo saranno applicate le seguenti disposizioni:

a) Gli Istituti di Credito aventi un capitale versato di almeno 150 milioni di lire, potranno designare non più di un rappresentante per ognuno, a **presenziare** alle grida negli appositi recinti, **senza facoltà di contrattare.**

Analoga designazione potranno fare gli Istituti di emissione.

b) Un rappresentante, titolare - gerente - amministratore - direttore o procuratore, delle altre Ditte Bancarie o commissionarie di cui all'art. 64 potrà essere nominato Agente di Cambio, con l'esonero dalla prova d'idoneità di cui al n. 4 dell'art. 22 della legge 20 marzo 1913, n. 272.

Tutti i rappresentanti di cui ai commi A e B dovranno avere i requisiti stabiliti ai 1, 2 e 3 del citato art. 22.

La convalidazione delle nomine dei detti rappresentanti dovrà essere fatta dalla Camera di Commercio su parere della Deputazione di Borsa e del Sindacato degli Agenti di Cambio.

Diritto di Sconto

In sostituzione all'art. 15 della legge 1913, che consente nel compratore a termine la facoltà permanente di farsi consegnare in via anticipata i titoli oggetto del contratto dal venditore, si propone — per le note ragioni che qui è inutile ripetere — una norma che attribuisca ai Ministri del Tesoro e dell'Industria, qualora le esigenze dei mercati dei valori lo impongano, di concedere di propria iniziativa o su concorde parere delle Deputazioni e dei Sindacati la facoltà di sconto su uno o più titoli.

Disciplina del commercio dei cambi in Borsa

In tutte le Borse dovrebbe essere istituito uno speciale recinto per la contrattazione ufficiale dei cambi: dovrebbero potere contrattare alle grida soltanto gli Agenti di Cambio od i loro procuratori e le ditte bancarie debitamente autorizzate dai Ministri dell'Industria e del Tesoro.

Giudizio arbitrale in Borsa

Si ritiene opportuna la istituzione presso tutte le Borse, come attualmente presso quella di Trieste, di speciali commissioni arbitrali per le controversie insorte tra contraenti abituali di Borsa, con carattere di giurisdizione obbligatoria, purchè sia demandato direttamente ai Ministri dell'Industria e del Tesoro l'incarico di istituire e regolare tali commissioni, dovendo queste essere uniformi per tutte le Borse del Regno, secondo lo spirito della vigente legislazione.


Certificati di Credito

Si ritiene indispensabile una esplicita norma estensiva — che è indubbiamente la più esatta interpretazione della intenzione della legge — circa la portata dell'articolo 44 nel senso che, qualora il Sindacato accerti un effettivo credito già liquido, risultante dalla liquidazione consensuale dei contraenti, possa rilasciare il certificato di credito, quando il detto credito sia rimasto insoluto; nel qual caso il termine per la richiesta dei documenti da parte del contraente adempiente è di un anno.

Questa norma aggiuntiva di esplicazione si rende oltremodo necessaria per evitare che il contraente più astuto il quale non voglia assoggettarsi al rapido procedimento che lo colpisce con l'articolo 44 della legge 1913, consenta la liquidazione dell'operazione, non pagando poi la differenza passiva a suo carico, sapendo che il contraente solvente non ha un mezzo pronto ed energico di rivalersi contro di lui dovendo seguire la procedura ordinaria del Codice di Commercio invece di quella speciale dell'art. 44.

La proposta aggiunta è veramente moralizzatrice, per assistere chi intende adempiere le proprie obbligazioni e per giustamente colpire gli inadempienti.

Si riterrebbe inoltre conveniente la specifica determinazione della legge che nessuna responsabilità incombe sul Sindacato per il merito del credito accertato nel certificato; e ciò ad evitare incresciosi equivoci interpretativi da parte della magistratura, ed in conformità anche a recenti deliberati di autorità giudiziarie.



BIBLIOTECA STORICA



INV. 55771